



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 06.03.2023

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità ed oggetto

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Aveni diritto alla partecipazione

CAPO II

PROCEDURA PARTECIPATA

Articolo 4 - Fasi del processo partecipativo

Articolo 4.1- Prima fase – Informazione

Articolo 4.2 - Seconda fase - Consultazione e raccolta delle proposte

Articolo 4.3 - Terza fase - Valutazione delle proposte e verifica di ammissibilità e fattibilità

Articolo 4.4 - Quarta fase - Approvazione proposte e votazione

Articolo 4.5. - Quinta fase – Presa in carico delle proposte e realizzazione

Articolo 5 - Monitoraggio e trasparenza

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6 - Entrata in vigore

Articolo 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità ed oggetto

1. Il Comune di Pescara individua nella partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale, ed alle relative dinamiche decisionali, un valore irrinunciabile, da sostenere attraverso progetti e iniziative.
2. Il Bilancio partecipativo è uno strumento di democrazia diretta attraverso il quale i cittadini contribuiscono alle decisioni relative all'utilizzo e alla destinazione delle risorse economiche nelle aree e nei settori di diretta competenza dell'Ente.
3. Il presente regolamento disciplina il processo di partecipazione pubblica alla programmazione economico - finanziaria del Comune di Pescara con l'istituzione del Bilancio partecipativo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Annualmente la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale la quota del bilancio di previsione, che non potrà essere inferiore ad euro 100.000,00, da destinare alla procedura partecipativa, attraverso apposito stanziamento in una specifica voce di bilancio.
2. La Giunta comunale, in attuazione della deliberazione consiliare, stabilisce con proprio provvedimento i tempi di svolgimento del processo partecipativo.
3. L'ambito delle scelte cui gli aventi diritto alla partecipazione sono chiamati a concorrere è quello delle spese in conto capitale. Gli interventi cui possono essere destinate le suddette spese sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi agli spazi verdi, ai parchi gioco, all'arredo urbano, alla riqualificazione dei quartieri ed ai lavori pubblici in generale.

Articolo 3

Aventi diritto alla partecipazione

1. Il Bilancio partecipativo prevede il coinvolgimento di tutti i cittadini che prendono parte al processo con uguale diritto.
2. Hanno diritto di partecipazione e quindi possono proporre progetti:
 - a) tutte le persone fisiche domiciliate nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) i rappresentanti legali/titolari di associazioni, imprese, enti pubblici e privati che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.

3. Non possono proporre progetti:

a) coloro che ricoprano incarichi di natura politica sul territorio nazionale in assemblee elettive o organismi di governo;

b) coloro che ricoprano incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni finanziate e/o regolate dal comune di Pescara;

c) coloro che ricoprano incarichi in organi direttivi di partiti politici, a qualsiasi livello.

CAPO II

PROCEDURA PARTECIPATA

Articolo 4

Fasi del processo partecipativo

1. La procedura del bilancio partecipativo si articola nelle seguenti fasi:
 - Prima fase – Informazione
 - Seconda fase - Consultazione e raccolta delle proposte
 - Terza fase - Valutazione delle proposte e verifica di ammissibilità e fattibilità
 - Quarta fase - Approvazione documento delle proposte ammesse e votazione
 - Quinta fase – Presa in carico delle proposte e realizzazione
2. La durata complessiva delle fasi 1- 2 -3- 4 è stabilita in un termine massimo di 6 mesi.

Articolo 4.1

Prima fase – Informazione

1. Il Comune di Pescara renderà nota, con apposito avviso pubblico, la volontà di coinvolgere la cittadinanza nel processo di destinazione di una parte delle risorse disponibili nel bilancio comunale.
2. L'avviso dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per giorni 15 (quindici) e contenere, per quanto possibile, le seguenti informazioni:

- a) il budget, ossia l'importo/ammontare per il quale si chiede di esprimere una indicazione in ordine alla destinazione delle risorse;
 - b) i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione (singoli cittadini, associazioni o enti diversi);
 - c) la modalità di espressione della preferenza;
 - d) il termine entro il quale i soggetti interessati potranno fare pervenire il proprio contributo;
 - e) le eventuali aree tematiche o i progetti/interventi/iniziative per i quali i cittadini potranno esprimere proposte o preferenze.
3. Il Presidente del Consiglio comunale convocherà, almeno due volte l'anno, un'apposita assemblea pubblica per informare sulle modalità di svolgimento della procedura partecipativa, sullo stato della stessa e, in generale, sull'argomento.

Articolo 4.2

Seconda fase - Consultazione e raccolta delle proposte

1. Questa fase ha l'obiettivo di raccogliere i progetti proposti dai soggetti di cui all'art. 3.
2. Entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, ogni soggetto avente diritto potrà presentare la propria proposta utilizzando l'apposita scheda di partecipazione (scheda progetto) predisposta dall'Amministrazione, scaricabile dal sito istituzionale nella sezione dedicata al processo del Bilancio Partecipativo.
3. Il modello è articolato, di norma, come di seguito:
 - Soggetto proponente
 - Descrizione progetto
 - Stima approssimativa dei costi
 - Foto, disegni o qualunque altro documento illustrativo dell'idea progettuale
 - Stima dei tempi di realizzazione.
4. Le schede di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno pervenire entro i termini stabiliti con una delle seguenti modalità:
 - Mail PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune;
 - consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune.

Alla documentazione dovrà essere allegata la copia fronte retro di un documento d'identità del soggetto proponente (legale rappresentante in caso di associazioni o persone giuridiche).

5. Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione.
6. Osservazioni, proposte e progetti, presentate secondo le modalità suindicate, dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate ai sensi dell'art. 2.

Articolo 4.3

Terza fase - Valutazione delle proposte e verifica di ammissibilità e fattibilità

1. Le proposte pervenute nei termini stabiliti nell'avviso pubblico verranno sottoposte a preventiva valutazione di ammissibilità e di fattibilità tecnico-giuridica da parte degli uffici competenti rationae materia e dal Settore finanziario.
2. I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri:
 - Chiarezza del progetto e degli obiettivi;
 - Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
 - Compatibilità con gli atti già approvati dal Comune e/o con i progetti in corso d'opera;
 - Costi;
 - Tempi di realizzazione;
 - Perseguimento dell'interesse generale;
 - Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Articolo 4.4

Quarta fase - Approvazione proposte e votazione

1. Tutte le proposte ritenute ammissibili saranno ordinate e riepilogate in un documento approvato dalla Giunta Comunale per essere sottoposte al voto della cittadinanza.
2. Le proposte ammesse al voto saranno pubblicizzate sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente per un periodo di trenta (30) giorni.
3. La votazione sarà effettuata in modalità telematica.
4. La sessione di voto avrà una durata di quindici (15) giorni.
5. Ogni cittadino avente diritto potrà votare un solo progetto tra quelli indicati in opzione.
6. La fase si concluderà con la pubblicazione degli esiti della votazione.

Articolo 4.5.

Quinta fase – Presa in carico delle proposte e realizzazione

1. I progetti che avranno ottenuto il punteggio più elevato saranno realizzati dall'Amministrazione Comunale, nei limiti della somma all'uopo destinata secondo le previsioni di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.
2. Eventuali economie potranno essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori progetti, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Articolo 5

Monitoraggio e trasparenza

1. L'Amministrazione comunale ha il compito di rendere noto e pubblicizzare periodicamente sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione sul Bilancio Partecipativo, lo stato di avanzamento e la realizzazione degli interventi previsti dai progetti scelti dai cittadini attraverso il voto.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 7

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.